

## **CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO: LE ECCEZIONI POSSIBILI**

Annotazione a Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza [del 7.05.2013, n. 10579](#)

**di Raffaella Corona**

*Sommario: 1. Massima; 2. Il caso; 3. Eccezioni rilevabili dal terzo chiamato in causa*

### **1. Massima**

Quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo in causa senza l'osservanza del precetto di cui al secondo comma dell'art. 269 c.p.c., cioè tanto con la proposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositate della domanda verso il terzo, quanto della istanza di spostamento della prima udienza, la decadenza così verificatasi dev'essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d'ufficio dal giudice in detta udienza.

Qualora, invece, il giudice, in difetto di eccezione della parte attrice, conceda in tale udienza al convenuto un termine per la chiamata per un'altra udienza successiva, deve ritenersi che - ferma restando la possibilità della proposizione di un'eccezione dell'attore nella prima difesa successiva alla concessione di tale termine circa l'irritualità dell'esercizio di tale potere da parte del giudice e, quindi, circa la nuova nullità verificatasi, nonché ferma restando la possibilità di una revoca del provvedimento da parte del giudice ai sensi del primo comma dell'art. 177 c.p.c. - il terzo che venga chiamato in causa in forza del provvedimento del giudice non può eccepire la irritualità dell'esercizio di tale potere, atteso che egli è carente di interesse a farla valere, dovendo il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario correlarsi alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non alla stessa ritualità della chiamata.

### **2. Il caso**

Con la sentenza che si commenta, la Suprema Corte si trova ad affrontare un caso del tutto peculiare: quali eccezioni possono essere sollevate dal terzo chiamato in causa?

Nel giudizio di primo grado, il convenuto si era limitato a manifestare nella sua comparsa di costituzione la volontà di chiamare in causa un terzo, senza formulare l'istanza di spostamento della prima udienza ed incorrendo nella decadenza di poter dar seguito alla chiamata ai sensi dell'art. 269 c.p.c.

Tale decadenza non veniva eccepita né da parte attrice né rilevata d'ufficio dal giudice di prime cure che rinviava l'udienza autorizzando una nuova chiamata. Il terzo impugnava la sentenza di primo grado eccependo l'inammissibilità della sua chiamata.

La Corte territoriale competente riteneva fondata l'eccezione reputando che ai fini della tempestività della formulazione della sua richiesta e, quindi, per evitare la decadenza, fosse necessaria nella formulazione della comparsa di risposta anche l'istanza di spostamento della prima udienza di comparizione e, inoltre, riteneva che il Tribunale non potesse autorizzare la chiamata tardivamente.

A tal proposito, la Suprema Corte evidenzia come l'attrice avrebbe avuto la possibilità sia di rilevare la mancata proposizione dell'istanza di differimento dell'udienza sia di eccepire la nullità del provvedimento del giudice di ammissione tardiva della chiamata.

Non essendo stata rilevata la nullità dall'attrice nella prima difesa successiva alla concessione del nuovo termine e, quindi, circa la nuova nullità verificatasi, la stessa dovrà ritenersi sanata con riferimento alla sua posizione processuale.

Per quanto attiene la posizione del terzo chiamato in causa, il Collegio conclude: *"il terzo che venga chiamato in causa in forza del provvedimento del giudice non può eccepire la irrivalenza dell'esercizio di tale potere, atteso che egli è carente di interesse a farla valere, dovendo il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario correlarsi alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non alla stessa ritualità della chiamata."*

### **3. Eccezioni rilevabili dal terzo chiamato in causa**

Il convenuto per poter legittimamente formulare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167 comma 3 e 269 c.p.c., l'istanza di chiamata in causa di un terzo deve necessariamente costituirsi nel rispetto del termine fissato dall'art. 166 c.p.c e, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta con contestuale richiesta al giudice istruttore del differimento della prima udienza di comparizione.

Pertanto, deve ritenersi che la mancata formulazione dell'istanza di spostamento dell'udienza faccia incorrere il convenuto in tale decadenza.

Questa deve essere eccepita dall'attore e rilevata d'ufficio dal giudice istruttore in linea con la dottrina maggioritaria secondo la quale *"Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso a tutela non solo dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la decadenza per il mancato rispetto, da parte del convenuto, del termine perentorio, di cui all'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo"*. (Cass. n. 11318 del 2005; si veda anche Cass. n. 6532 del 2006).

L'ordinanza del giudice istruttore con la quale si concede il differimento dell'udienza emessa in violazione di un potere di rilevazione esercitabile d'ufficio può essere revocata ai sensi del primo comma dell'art. 177 c.p.c. in quanto nulla.

Nel caso di specie nessun potere di revoca venne esercitato dal giudice di primo grado.

Per quanto concerne, invece, il terzo chiamato in causa da una delle parti o per ordine del giudice, va detto che la disciplina in ordine ai poteri ed alle facoltà del terzo risulta oltremodo scarna e lacunosa. Infatti, il 4° comma dell'art. 269 si limita a disporre che "il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166" e l'art. 271, così come riformato, stabilisce che "al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, 1° comma.

Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269".

Sembra certo che non si possa negare al terzo – chiamato in causa o da una delle parti o su ordine del giudice – il potere di proporre domande riconvenzionali, domande di accertamento incidentale, eccezioni processuali e di merito; in caso contrario la lesione del suo diritto di difesa è tanto evidente da non richiedere nessun altro commento.

In dottrina si è sostenuto che al terzo, divenuto parte nel processo, non possono non applicarsi, con riferimento all'udienza per la quale è citato, gli artt. 183, 189, 1° comma, e 190-bis, 1° comma, dai quali si ricavano, sia pure indirettamente, le stesse preclusioni previste nell'art. 167, 2° comma. L'art. 271 prevede la decadenza solo per la richiesta di chiamare in causa un altro terzo.

In tal ipotesi, peraltro, il terzo deve essere autorizzato dal giudice, al pari di quanto abbiamo visto per la richiesta che proviene dall'attore, anche se non si dispone che l'interesse a chiamare il terzo debba sorgere dalle difese del convenuto o dell'attore.

In dottrina si discute se il giudice debba solo prendere atto della volontà del terzo, senza potere valutare la richiesta, oppure se l'autorizzazione comporti comunque un potere discrezionale da parte del giudice.

Per quanto concerne la costituzione del terzo, questi dovrà costituirsi depositando una comparsa ai sensi dell'art. 166 c.p.c., venti giorni prima dell'udienza per la quale è stato citato, sia che si tratti di chiamata ad istanza di parte sia che si tratti di citazione per ordine del giudice.

Nulla, peraltro, esclude che il terzo decida di costituirsi successivamente o in corso di giudizio, subendo in tal caso, tuttavia le relative preclusioni.

Il terzo può sollevare eventuali contestazioni riguardo al rapporto sostanziale dedotto fra le parti originarie, posto che la decisione sul rapporto di garanzia risente della decisione sul rapporto garantito e, quindi, il terzo deve poter svolgere il contraddittorio anche su quest'ultimo.

Inoltre, egli può svolgere contestazioni che, se accolte potrebbero definire il giudizio originario.

Viceversa, il terzo non può sollevare eccezioni che ineriscono la stessa ritualità della propria chiamata con riguardo al rapporto processuale originario in quanto esse riguardano il rapporto processuale altrui e non sono suscettibili di pregiudicarne la decisione, avendo solo determinato l'ingresso del terzo nel processo e perchè egli non vi ha interesse giacchè non coinvolgono il suo rapporto con le parti.

La Nuova Procedura